

- 2014

DELIBERAZIONE 7 gennaio 2014, n. 1

Pegaso per lo Sport 2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria decisione n. 41 del 5.08.1996, con la quale, riconosciuto l'alto valore educativo dello sport, si provvede ad istituire il premio "Pegaso per lo Sport" quale "onorificenza per gli atleti cittadini toscani e per le Società sportive toscane che rispettivamente abbiano conseguito risultati di grande rilievo nelle manifestazioni sportive e si siano particolarmente distinte nella promozione dell'attività sportiva giovanile";

Viste altresì la propria deliberazione n. 412 del 21.05.2012, con la quale si integrano i contenuti della citata decisione ridefinendo i premi che la Regione Toscana conferisce per lo sport e stabilendo le modalità di designazione e proposta al Presidente della Regione Toscana degli atleti da premiare;

Richiamata le propria delibere n. 412 del 21 maggio 2012 con cui si stabiliscono le onorificenze regionali e le loro caratteristiche;

Ritenuto di concedere il Pegaso per lo Sport 2014 agli atleti e società sportive toscane che hanno raggiunto risultati particolarmente rilevanti nel corso del 2013 e il premio allo "Sportivo Toscano dell'anno" ad un atleta o compagine sportiva che attraverso la propria attività abbia dato particolare lustro alla regione toscana;

Considerato che la cerimonia di assegnazione del Pegaso è stata programmata per il giorno 10 febbraio 2014 a San Donnino/Campi Bisenzio;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di stabilire che i premi "Pegaso per lo Sport 2014" e "Sportivo toscano dell'anno" verranno assegnati il prossimo 10 febbraio 2014 nel corso di una cerimonia che si svolgerà nell'Auditorium della Fondazione Spazio Reale via di San Donnino 4/6 San Donnino - Campi Bisenzio, con le modalità definite negli atti citati in premessa;

2. di incaricare l'Ufficio di Gabinetto del Presidente, la Direzione Generale della Presidenza, tramite la Posizione Organizzativa Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale e la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale tramite l'Area di Coordinamento

Politiche Sociali di Tutela, Legalità, Pratica Sportiva e Sicurezza Urbana. Progetti Integrati Strategici; di organizzare la cerimonia di conferimento del Pegaso e di provvedere ai conseguenti adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 7 gennaio 2014, n. 3

Approvazione schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Ministero della Giustizia, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana, Tribunale di sorveglianza di Firenze, Tribunale per i minorenni di Firenze e Tribunale per i minorenni di Genova, finalizzato al coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee;

Vista la Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 19, comma 1, lett. e);

Visto il DL 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni con la Legge 23 maggio 2013, n.57, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, che proroga la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1 aprile 2014, modificando l'art. 3-ter del DL 211/211, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

Vista la LR 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i., e il relativo Regolamento attuativo n. 11/R del 22 marzo 2012, che hanno modificato in parte il quadro istituzionale e normativo di riferimento;

Vista la LR 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del

servizio sanitario regionale” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la LR 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 adottato dal Consiglio Regionale con risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011;

Vista la proposta di Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012 - 2015, approvata dalla Giunta Regionale in data 19/12/2011, in particolare il punto 2.2.4. “Le risposte alla condizione carceraria”;

Richiamato il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010 (PISR), approvato con delibera del Consiglio Regionale 31 ottobre 2007, n. 113, in particolare il punto 6.7 “Gli interventi per le persone soggette a misure dell’autorità giudiziaria”;

Considerato che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, prevede, al punto 5.6.2.7, fra gli obiettivi specifici, le azioni da intraprendere per “La salute in carcere”;

Visto il comma 1 dell’art. 133 della L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 che proroga piani e programmi regionali attuativi del programma regionale di sviluppo (PRS) 2006-2010 fino all’entrata in vigore dei piani e programmi attuativi delle strategie di intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuati dal PRS 2011-2015;

Vista la propria delibera n. 715/2013 che approva il “Percorso regionale di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell’art. 3-ter del DL 211/2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9”;

Considerato che la Regione Toscana e il Ministero della Giustizia, in data 27 gennaio 2010, dopo un percorso elaborativo unitario ed interistituzionale, hanno sottoscritto i seguenti protocolli:

- Protocollo di intesa fra la Regione Toscana e il Ministero della Giustizia per lo svolgimento di attività congiunte nell’ambito carcerario, approvato con DGR 1153/2009;

- Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile, approvato con DGR 67/2010, per la realizzazione di una serie di iniziative e progetti concordati che traducano in operatività gli

impegni sanciti nel Protocollo di intesa di cui al punto precedente;

- Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa e Università degli Studi di Siena, approvato con DGR 67/2010, per la costituzione del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;

- Protocollo operativo regionale tra Regione Toscana, Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e Centro di Giustizia Minorile della Toscana e Umbria, approvato con DGR 67/2010, per l’applicazione del Protocollo Nazionale sancito in Conferenza unificata, relativo alla definizione delle forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario;

- Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Presidente del Tribunale di Sorveglianza, Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze e Istituto degli Innocenti di Firenze, approvato con DGR 67/2010, per la creazione di una sezione a custodia attenuata per detenute madri;

Ricordato che sono stati attivati nuovi ed importanti Protocolli anche nazionali, e tra questi, il Protocollo di intesa tra ANCI e Ministero della Giustizia sul tema degli inserimenti lavorativi, il Protocollo di intesa tra il MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) e il Ministero della Giustizia sull’istruzione, il Protocollo di intesa tra la Provincia di Firenze e il Ministero della Giustizia per soggetti svantaggiati, che sono da considerarsi come riferimento operativo e progettuale anche per il livello territoriale regionale pur nel rispetto delle specificità locali;

Ritenuto necessario aggiornare i precedenti Protocolli del 2010, prevedendo la definizione di uno specifico schema di Protocollo d’intesa unico che darà luogo ad appositi Protocolli o Accordi Tematici Collegati (Protocollo Salute, Protocollo su Genitorialità ed Icam, Protocollo Istruzione-Formazione-Lavoro, Protocollo Anci-Giustizia, Protocollo Provincia di Firenze-Giustizia, Protocollo Trio);

Vista la propria delibera n. 1000/2013 che approva lo schema di Accordo di collaborazione per il Polo universitario penitenziario;

Precisato che il presente Protocollo di Intesa, di cui all’allegato A al presente atto quale sua parte integrante, sostituisce i precedenti Protocolli, diventa di riferimento e coordinamento utile per l’attivazione dei Protocolli Tematici Collegati sopra richiamati e individua le azioni da mettere in atto, sia singolarmente che collegialmente, con riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l’Esecuzio-

ne Penale esterna e gli altri Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione primaria e secondaria e dell'obiettivo del contenimento del fenomeno della criminalità;

Valutata positivamente l'opportunità che le collaborazioni già in essere tra gli organi territoriali e le Istituzioni firmatarie possano estendersi, consentendo idonee integrazioni ed interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle singole Amministrazioni, collaborando su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile la definizione progettuale, l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;

Visto il parere espresso dal Comitato Tecnico Direzionale nella seduta del 19 dicembre 2013;

A voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo di intesa

unico tra Regione Toscana e il Ministero della Giustizia, ANCI Toscana, UNCEM Toscana, UPI Toscana, Tribunale di sorveglianza di Firenze, Tribunale per i minorenni di Firenze e Tribunale per i minorenni di Genova, di cui all'allegato A al presente atto quale sua parte integrante, finalizzato al coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

3. di dare mandato alla Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione al Protocollo d'intesa approvato con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima legge regionale 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
REGIONE TOSCANA
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ANCI TOSCANA
UPI TOSCANA
UNCHEM TOSCANA
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Il giorno del mese di dell'anno duemilatredici, alle ore
presso sono presenti:

per la Regione Toscana.....
per il Ministero della Giustizia.....
per l'Anci Toscana.....
per l'Upi Toscana.....
per l'Uncem Toscana.....
per il Tribunale di Sorveglianza di Firenze.....
per il Tribunale per i Minorenni di Firenze.....
per il Tribunale per i Minorenni di Genova.....

Premesso

che il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, dando corpo alla comune volontà di collaborazione istituzionale, hanno sottoscritto in data 27 gennaio 2010, dopo un percorso elaborativo unitario ed interistituzionale coordinato dalla Cabina di Regia Regionale Carcere (Decisione di G.R. n. 57/08) e sancito con le Delibere di G.R. n.1153/09 e quella integrativa n. 67/10, cinque Protocolli (Intesa Politica, Operativo regionale, Polo Universitario, Salute in Carcere e Icam) destinati a creare una fruttuosa sinergia per realizzare in modo più compiuto le prescrizioni costituzionali in tema di esecuzione della pena e delle altre misure restrittive della libertà;

che la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), così come modificata dalla Legge regione Toscana n. 3/2012 e il relativo Regolamento attuativo n. 11/R del 22 marzo 2012, hanno modificato in parte il quadro istituzionale e normativo di riferimento;

che sono stati attivati nel frattempo nuovi ed importanti Protocolli anche nazionali, come per esempio quello tra Anci e Ministero della Giustizia sul tema degli inserimenti lavorativi, quello tra il Miur (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) e il Ministero della Giustizia sull'istruzione, quello tra la Provincia di Firenze e il Ministero della Giustizia per soggetti svantaggiati, e altri di seguito citati, che sono da considerarsi come riferimento operativo e progettuale anche per il nostro livello territoriale regionale pur nel rispetto delle specificità locali;

che in sede dei lavori dell'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere (istituito con la Delibera di Giunta n. 644/10 e confermato, insieme alla Cabina di Regia per il Coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario, con la Delibera di Giunta n.1162/12) per il monitoraggio e la verifica di quanto sancito nei Protocolli in oggetto hanno dichiarato la propria intenzione partecipativa, oltre ovviamente al Ministero della Giustizia e alla Regione Toscana, anche l'Anci Toscana, l'Upi Toscana, l'Uncem Toscana, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e il Tribunale dei Minori di Firenze, in modo da confermare ed anzi implementare quella fruttuosa sinergia interistituzionale di cui sopra, in un clima di leale collaborazione e nel rispetto della sussidiarietà, già sperimentata in occasione dei Protocolli del 2010;

Preso atto

delle risoluzioni internazionali, delle leggi nazionali e regionali nel frattempo intervenute sulle materie oggetto del presente protocollo;

Confermato

il documento *“Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria”* approvato in data 19 Marzo 2008 dal Ministero della Giustizia e dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

Tenuto conto

dello Statuto della Regione Toscana che definisce all'art. 3 comma 2 che *“La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità umana e dei diritti umani”* e delle leggi regionali sulle materie di comune interesse e/o competenza;

della recente individuazione dei circuiti penitenziari regionali ex art. 115 D.P.R. 230/2000, così come definiti dal progetto del Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Firenze, confermato dalla circolare del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria n. 36997 del 29 gennaio 2013, che hanno individuato determinate tipologie di istituti secondo le schede allegate al predetto progetto.

Confermato anche

che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi ai cittadini, siano essi liberi che sottoposti a vincoli penali;

Considerato

l'attuale tipologia della popolazione ristretta, dei condannati in esecuzione di pena in misura alternativa e dei minori sottoposti a provvedimenti penali notevolmente modificata negli ultimi anni;

Si concorda

sulla necessità di aggiornare i precedenti Protocolli del 2010 e di procedere alla stesura di un nuovo Protocollo di Intesa Unico completato da appositi Protocolli Tematici Collegati (Protocollo Salute, Protocollo Polo Universitario, Protocollo su Genitorialità ed Icam, Protocollo Istruzione-Formazione-Lavoro, Protocollo Anci-Giustizia, Protocollo Provincia di Firenze-Giustizia, Protocollo Trio) già attivi, in elaborazione o divenire con l'inserimento partecipativo e sinergico nel presente atto, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, degli altri Enti firmatari.

Il presente atto sostituisce i precedenti Protocolli, diventa di riferimento e coordinamento utile per l'attivazione dei Protocolli Tematici Collegati sopra richiamati e individua le azioni da mettere in campo, sia singolarmente che collegialmente, con riguardo alle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena, gli Uffici per l'Esecuzione Penale esterna e gli altri Servizi del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, con il comune obiettivo del recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro individualità, della finalità di prevenzione primaria e secondaria e dell'obiettivo del contenimento del fenomeno della criminalità;

sulla opportunità che le collaborazioni già in essere tra gli organi territoriali e le Istituzioni firmatarie possano estendersi, consentendo idonee integrazioni ed interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle singole Amministrazioni, collaborando su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile la definizione progettuale, l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo.

E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITA'

Il presente protocollo, tramite l'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere e la Cabina di Regia per il coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario, intende:

- mantenere impresso un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato – Regione, oltre che con Anci ed Upi, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione in esecuzione penale, ai sensi dall'art. 19, comma 1° lett. E) della L 328/00, ma con riferimento prioritario alle LLRR n. 40 e 41 del 2005;
- confermare la cornice di riferimento degli interventi che il Ministero della Giustizia, l'Ance Toscana, l'Upi Toscana, l'Uncem Toscana e la Regione Toscana sono chiamati ad attuare, per il miglioramento della qualità di vita dei detenuti e internati presenti negli Istituti Penitenziari Toscani, nonché dei soggetti in misura alternativa o di ex detenuti presenti sul territorio toscano e di minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, garantendo e rendendo esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali da parte dei medesimi;
- promuovere ogni intervento congiunto teso al miglioramento delle condizioni di vita, professionali e di relazione del personale dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile operanti nelle strutture del territorio toscano;
- impegnare gli Enti Locali ad inserire le tematiche carcerarie, sia in termini di progetti che in termini di azioni concrete, nei propri atti di programmazione, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- impegnare le Associazioni degli Enti Locali firmatarie del presente atto a promuovere presso gli stessi Enti momenti di discussione e approfondimento attorno alle tematiche del carcere;
- concorrere alla più compiuta realizzazione delle finalità insite nella definizione del circuito regionale penitenziario così come sopra accennato.

ART. 2 PROGRAMMA DELLE AZIONI

Per la definizione degli accordi in oggetto, oltre a quanto espressamente riportato di seguito nel presente Protocollo Unico d'Intesa, si rimanda agli appositi Protocolli Tematici Collegati sopra citati (Salute, Polo Universitario, Genitorialità ed Icam, Istruzione-Formazione e Lavoro, Protocollo Anci-Giustizia, Protocollo Provincia di Firenze-Giustizia) e proseguirà il lavoro dell'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere, degli altri organismi organizzativi anche regionali già in essere, delle Commissioni e dei tavoli di concertazione previsti dalla normativa vigente come precedentemente riportato.

ART. 3 SOGGETTI FIRMATARI

Le attività previste dal presente Protocollo Unico d'Intesa verranno realizzate singolarmente o in maniera interattiva attraverso la realizzazione di progetti e iniziative sperimentali o continuative dai soggetti firmatari o dagli Uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria (Istituti penitenziari e Uffici dell'esecuzione penale esterna) e della giustizia minorile (Centro di Prima Accoglienza, Istituto Penale per i Minorenni, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni) con la partecipazione attiva e sinergica degli Enti locali di riferimento territoriale, anche associati, promuovendo Poli Operativi Interistituzionali specie nei Comuni sede di Carcere, sulla traccia dell'esperienza già avviata dalla Società della Salute di Firenze che, in diretto collegamento con i lavori dell'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere, ha attivato un Progetto Speciale Sollicciano e Gozzini che prevede il coinvolgimento diretto degli Enti che, insieme all'Amministrazione Penitenziaria competente, agiscono a vario titolo sui due Istituti Penitenziari fiorentini.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati possono inoltre essere sviluppati accordi con altri soggetti quali terzo settore, volontariato e privato sociale.

ART. 4 I POLI OPERATIVI INTERISTITUZIONALI

I Poli Operativi Territoriali Interistituzionali, che vedono la presenza degli Enti Locali e delle rispettive Associazioni, devono diventare il luogo di sintesi rispetto alle politiche carcerarie. In tal senso, i suddetti organismi devono garantire l'effettivo adempimento degli obblighi che la normativa pone in capo agli Enti Locali, sia in termini di programmazione, sia in termini di verifica e monitoraggio degli interventi e delle progettualità messe in campo, di concerto con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo. Tale funzione, ovviamente più cogente e propulsiva rispetto ai territori sede di Carcere che vedono la programmazione diretta di specifici progetti ed interventi, deve tuttavia essere espletata anche rispetto a tutte le altre realtà territoriali ove, per effetto delle misure alternative alla detenzione, sono presenti soggetti in esecuzione esterna di pena e collocarsi, tenendo conto delle reciproche competenze, a livello delle Province, pur nel quadro istituzionale in via di definizione e dei Comuni, ivi compresi i piccoli Comuni montani. Corollario e strumento di tale funzione sono: la massima circolazione possibile di informazioni e buone prassi, un attento monitoraggio, che consenta di verificare l'effettiva realizzazione e lo stato di avanzamento dei singoli progetti e una costante relazione con gli altri soggetti firmatari del presente protocollo.

ART. 5 AMBITI DI INTERVENTO

Il protocollo regola e definisce le necessarie interazioni in ordine:

- alle materie oggetto dei Protocolli Regionali Tematici Collegati di cui sopra;
- alla promozione della rete dei Poli Operativi Territoriali Interistituzionali di cui sopra;

- all'edilizia penitenziaria e alla territorializzazione della pena;
- alle attività trattamentali e agli interventi di supporto relative ai soggetti in esecuzione di pena, agli ex detenuti e alle loro famiglie;
- all'esecuzione penale esterna;
- al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali;
- a progetti specifici;
- al benessere del personale.

1. Edilizia penitenziaria e territorializzazione della pena

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti ed internati, nonché per assicurare condizioni di lavoro dignitose agli operatori coinvolti, le parti si impegnano a confrontarsi in merito:

- a) all'eventuale programmazione di nuove strutture penitenziarie sulla base dei criteri di territorializzazione e diversificazione della pena e l'eventuale modifica di destinazione, parziale o totale, delle strutture penitenziarie già esistenti, in accordo con gli Enti Locali di competenza territoriale, secondo un criterio di specializzazione dei circuiti di pena su base regionale;
- b) alla pianificazione, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, in base alle disponibilità finanziarie, dei necessari interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Toscana anche in relazione al DPR 230/00;
- c) al mantenimento, da parte dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile - ove compatibile con le emergenziali esigenze penitenziarie - dei livelli di capienza regolamentare e del principio del rispetto della dignità umana sancito dalle regole penitenziarie europee (Racc. n. (2006)2), in considerazione anche ai rilevanti investimenti che la Regione toscana si impegna a realizzare nel settore carcere, con riferimento alla realizzazione di una ICAM, al reperimento di strutture per i tossicodipendenti in atto detenuti, agli impegni per il miglioramento dell'assistenza sanitaria negli Istituti toscani, con una partecipazione anche economica per la realizzazione degli obiettivi del protocollo;
- d) all'attuazione del principio generale di territorializzazione della pena previsto dalla Legge 354/75, e successive modifiche, atteso il rilievo che questa assume per il reinserimento sociale dei cittadini sottoposti a misure penali, destinando per quanto possibile negli istituti penitenziari della Regione i detenuti di residenza e/o provenienza toscana nonché a favorire il rientro dei detenuti toscani ospiti in istituti di altre Regioni e di quanti intendano motivatamente stabilire la loro residenza nella Regione;
- e) allo svolgimento di azioni di sensibilizzazione con gli Enti statali e locali affinché contribuiscano:
 - alla realizzazione, nei territori su cui insistono le strutture penitenziarie e di accoglienza per adulti e per minori, di tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fognature, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa degli operatori;
 - al reperimento di strutture idonee nell'ambito cittadino da destinare a istituti a bassa soglia di sicurezza per le donne detenute, con bambini conviventi;
 - al reperimento di edifici o parti di edifici di civile abitazione nell'ambito cittadino da destinare a sezioni di semilibertà, come previsto dal comma 8 dell'art. 101 DPR 230/2000;
 - al reperimento di strutture di accoglienza esterna atte all'alloggio di condannati in misura alternativa e/o dei familiari dei detenuti/condannati in visita altresì idonee allo svolgimento di attività di supporto alle azioni di reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti nella comunità;
 - alla promozione di percorsi di accoglienza, per minori e giovani sottoposti a procedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in comunità a carattere educativo contraddistinte, secondo le norme regionali di riferimento, da un'organizzazione di tipo familiare. L'attuazione di tali percorsi potrà coinvolgere anche le comunità socio-educative dedicate ai minori allontanati temporaneamente dalla famiglia; in tal caso i soggetti titolari della presa in carico effettuano una valutazione incentrata sulla possibilità di realizzare progetti di inserimento che, tenendo conto della realtà delle comunità coinvolte, consentano di armonizzare le condizioni e i

bisogni diversi, nel rispetto del perseguimento del benessere psico-fisico e relazionale di ogni singolo minore accolto"

- f) al sostegno per l'attuazione di un adeguato utilizzo negli Istituti penitenziari di fonti di energia alternativa per diminuire nel complesso l'inquinamento ambientale e realizzare un risparmio del consumo energetico e per l'introduzione nelle strutture Penitenziarie del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività per cui, come tale, va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione o limitazione della libertà personale, garantendo i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari delle persone in stato di libertà.

Le parti firmatarie riconoscono che la salute va intesa come benessere psico-fisico strettamente legato alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti penitenziari per adulti e per minori, dei Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.

In particolare la Regione Toscana ed il Ministero della Giustizia concordano di assumere reciprocamente i seguenti impegni:

- a) riconoscimento del principio di leale collaborazione interistituzionale, quale strumento essenziale per l'attuazione dei dettati normativi in tema di sanità penitenziaria e secondo quanto definito con il Dpcm del 1 aprile 2008 ed atti collegati in Conferenza Unificata, al fine di garantire contemporaneamente la tutela della salute e del recupero sociale dei detenuti;
- b) riconoscimento e attuazione del principio della continuità dei percorsi assistenziali e terapeutici in conformità a quanto recepito nella prassi operativa del sistema sanitario regionale, garantendo tale continuità anche al momento dell'ingresso in istituto penitenziario, durante eventuali spostamenti dei detenuti tra vari istituti penitenziari della Toscana e nel momento della reimmissione in libertà;
- c) sostegno alle parti firmatarie affinché all'interno dei Piani Integrati di ogni Società della Salute e/o Zone Distretto siano previsti degli obiettivi specifici rivolti alle persone detenute o ristrette, in considerazione del valore fondamentale della salute e della rieducazione sociale.

N.B. Nello specifico si rimanda allo specifico Protocollo Tematico Regionale Collegato relativo alla Tutela della Salute in Carcere

Per quanto indicato dall'Allegato C del DPCM del 1° Aprile 2008 e dalla successiva Legge n. 57/13 per il superamento e la chiusura degli OPG e, nello specifico della Toscana, dell'OPG di Montelupo F.no., le parti si impegnano a perseguire l'obiettivo della regionalizzazione assegnando progressivamente in Toscana i soggetti internati residenti, con il parallelo progressivo trasferimento, fuori regione, di quelli provenienti da altri Bacini in modo da attivare un percorso virtuoso ed un coordinamento effettivo affinché ciascuna Regione si faccia carico dei propri internati attraverso i rispettivi servizi sanitari. La Regione Toscana si impegna inoltre a dare seguito operativo a quanto definito nella Delibera di Giunta n. 715/13 ed ad attivare apposite ed adeguate soluzioni territoriali anche residenziali per la presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato secondo la legislazione vigente e le indicazioni normative apposite nazionali, regionali e della Conferenza Unificata.

3. Interventi trattamentali

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, siano essi adulti che minori, rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, ai sensi dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali in termini coordinati ed integrati.

Le parti firmatarie, se non già quindi espressamente previsto nelle proprie competenze istituzionali, si impegnano a mantenere il perseguimento delle finalità trattamentali e per la realizzazione dell'obiettivo del reinserimento sociale previsto dalla carta costituzionale all'art. 27, le parti si

impegnano pertanto ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le articolazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.

Le parti firmatarie altresì, sempre se non già espressamente previsto nelle proprie competenze istituzionali, si impegnano a mantenere gli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale e del recupero della devianza minorile. Nello specifico la Regione Toscana, tramite il coordinamento dell'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere e della Cabina di Regia per il coordinamento delle politiche regionali in ambito carcerario, si impegna ad una concreta traduzione operativa di quanto previsto nella normativa vigente ed in particolare alla creazione di condizioni utili ad attivare e coordinare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, gli Enti locali e gli organismi del Terzo settore.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, in regime intra ed extramurario, o alle misure penali previste dal codice di procedura penale a carico di imputati minorenni, resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale rientrano nelle competenze, anche finanziarie, degli Enti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3a. Rapporti con la famiglia

I soggetti firmatari si impegnano a promuovere e sostenere le attività tese alla valorizzazione della dimensione familiare dei soggetti detenuti/internati o in misura alternativa, nel convincimento che un processo di cambiamento non possa compiutamente attuarsi prescindendo da una piena assunzione delle responsabilità legate al mantenimento/recupero di corretti rapporti familiari, con particolare riferimento a quelli genitoriali.

Le parti si impegnano in particolare a sviluppare, anche in collaborazione con organismi del volontariato o del terzo settore:

- iniziative tese a favorire l'ospitalità delle famiglie dei detenuti provenienti da zone non vicine agli istituti di pena che ospitano i congiunti;
- tutte le azioni volte ad attrezzare, per lo svolgimento dei colloqui negli istituti penitenziari, spazi qualitativamente idonei, quali aree verdi o altre iniziative di particolare significato;
- specifico impegno viene assunto nei confronti della tutela dei diritti dei minori che si richiama a colloquio con i genitori detenuti con la predisposizione di locali idonei per l'attesa e l'intrattenimento dei figli minori.

Il Ministero di Giustizia, la Regione Toscana e le parti firmatarie coinvolte nello specifico si impegnano in particolare a realizzare quanto già concordato nel precedente Protocollo tematico per l'istituzione di una Icam contestualizzandola in un percorso più complessivo verso la tutela della genitorialità e i diritti dei minori promuovendo progetti tesi a garantire ai bambini inferiori ad anni sei conviventi con la madre detenuta le *"...condizioni di vita adatte alle loro esigenze, in unità totalmente indipendenti e quanto più lontano possibile dall'ambiente carcerario ordinario.."*, come specificato nella Raccomandazione del Consiglio di Europa R(2006)2.

N.B. Nello specifico si rimanda all'apposito Protocollo Tematico Regionale Collegato sulla Tutela della Genitorialità ed Icam

3b. Attività culturali

Le parti firmatarie affermano il comune impegno al potenziamento delle attività di socializzazione e di sensibilizzazione all'interno delle strutture penitenziarie attraverso progetti culturali con specifico riferimento alle arti sceniche (progetto Teatro in carcere) e audiovisive (progetto Fondazione Sistema Toscana), sia dal punto di vista artistico che tecnico-professionale, promuovendo attività volte a garantire, con il coinvolgimento del maggior numero possibile di Istituti penitenziari, una relazione organica tra i soggetti maggiormente qualificati del sistema dello spettacolo dal vivo e riprodotto e le istituzioni carcerarie, anche individuando modalità coordinate e cooperative.

Per garantire tali obiettivi le parti firmatarie promuovono, all'interno delle strutture, iniziative culturali di tipo laboratoriale in cui si intrecciano più esperienze creative: laboratori teatrali, di scrittura, di musica, audiovisivi che possano sviluppare eventi di spettacolo anche fuori dal carcere

e la loro opportuna documentazione e comunicazione. Queste attività, che permettono di attivare all'interno del carcere dei percorsi di riflessione per il detenuto, costituiscono per le istituzioni un'opportunità per costruire processi effettivi di relazione e scambio dal punto di vista progettuale, operativo e documentativo tra le esperienze di lavoro a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Le parti firmatarie affermano il comune impegno per il potenziamento delle attività di socializzazione che permettano di attivare percorsi di riflessione per il detenuto attraverso progetti culturali ed artistici nel rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione.

N.B. Si rimanda al Protocollo Tematico Nazionale Collegato tra Giustizia e Coordinamento nazionale dei teatri in Carcere.

3c. Attività ricreative e sportive

Le parti firmatarie si impegnano a mantenere, all'interno delle strutture penitenziarie, opportune iniziative ricreative e sportive, intese sia quale modalità di trattamento individualizzato ai sensi dell'articolo 1 della L 354/75, che quale occasione per partecipare ad attività comuni da parte di gruppi di detenuti anche se di categorie diverse, come previsto dall'art. 14 della stessa legge, nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

Verrà favorita la partecipazione degli Enti locali e degli organismi pubblici, privati e del Terzo settore alla promozione e realizzazione delle attività all'interno degli II.PP. per adulti e per minori, degli altri Servizi della Giustizia Minorile e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.

3d. Istruzione, Formazione e Lavoro

N.B. In proposito si rimanda allo specifico Protocollo Tematico Nazionale Collegato tra Giustizia e Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

La Legge Regionale del 26 Luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" all'art. 2 indica che "l'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale sia specificatamente rivolto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento".

Il Piano d'Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.32/2012, rappresenta lo strumento regionale per il perseguimento della principale finalità espressa dalla LR n. 32/2002, ovvero la realizzazione di un sistema che renda effettive la libertà individuale e l'integrazione sociale, attraverso il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Nel PIGI particolare rilievo assume l'Educazione formale e non formale degli adulti.

L'educazione degli adulti (EDA) è costituita dall'insieme delle opportunità educative formali (promosse di norma dalla scuola e dalla formazione professionale, che in ogni caso conducono al conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali), e non formali, che non conducono invece al conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali, ma che contribuiscono allo sviluppo completo della persona.

Nel loro insieme tali attività sono finalizzate a garantire il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, favorendo al contempo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza. I destinatari sono, da un lato, tutti i cittadini adulti (over 18), italiani e stranieri, ivi compresi i cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà.

Le parti firmatarie, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti, e con riferimento alla citata LR 32/2002 e al Piano d'Indirizzo Generale Integrato (PIGI), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 17 Aprile 2012, concordano sull'obiettivo di realizzare un sistema regionale integrato di Istruzione e formazione che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea, e in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 92 del 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", Art. 4, commi da 52 a 56,

l'esercizio del diritto all'apprendimento permanente da parte dei detenuti e dei soggetti in esecuzione di pena in misura alternativa.

Le parti concordano sull'importanza di:

- agevolare l'istituzione di percorsi di istruzione di ogni ordine e grado, nonché di attività e percorsi formativi finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, secondo quanto indicato dalla Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, mediante l'organizzazione di percorsi integrati di istruzione e formazione, che rispondano alle particolari esigenze della popolazione detenuta o in esecuzione penale esterna;
- definire programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, dando impulso alle commissioni didattiche istituite presso gli Istituti penitenziari (ex comma 6 dell'art. 41, del DPR 230/00), e ai tavoli di concertazione regionale previsti dal comma 2 del medesimo articolo;
- favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le articolazioni regionali dell'Amministrazione penitenziaria per adulti e minori da un lato, e i nuovi Centri Provinciali di Istruzione degli Adulti, istituiti con DPR 29 ottobre 2012, n. 263, l'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Toscana dall'altro;
- assicurare servizi di informazione e orientamento verso le future scelte di studio che tengano conto del retroterra culturale e linguistico dei bambini, dei giovani e delle loro famiglie e, in generale, delle condizioni di accesso all'informazione degli interessati;
- sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali e/o linguistici, opportunamente formati, nei corsi e/o nei percorsi modulari di istruzione, dove sono presenti cittadini stranieri o comunque di madrelingua non italiana

Il Ministero della Giustizia si impegna a:

- confermare l'istituzione, in ambito regionale ed in accordo con la Regione e le Università, di Poli orientativi, scolastici e universitari.

N.B. In proposito si rimanda allo specifico Protocollo Tematico Regionale Collegato per il Polo Universitario

- adeguare le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti penali per adulti e per minorenni alle esigenze didattiche;
- mantenere negli Istituti penitenziari un'ottimizzazione organizzativa interna, che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza di corsi scolastici (artt. 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del DPR 230/00).

La Regione, l'Anci, l'Upi e l'Uncem, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in raccordo con il Sistema delle Autonomie Scolastiche si impegnano a:

- sostenere i CPIA nella realizzazione di progetti formativi, educativi e culturali, destinati ai detenuti con particolare riferimento ai giovani fra i 16 e i 18 anni;
- sostenere ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari;
- promuovere e sostenere la programmazione locale in materia di Educazione formale e non formale dei minori e degli adulti, attraverso il coinvolgimento delle Conferenze zonali per l'Istruzione, delle Istituzioni scolastiche e dei soggetti del privato sociale del territorio, anche in collaborazione con i Centri Provinciali di istruzione degli Adulti, per i detenuti che abbiano raggiunto il 15esimo anno di età;
- promuovere azioni volte all'innalzamento del livello di scolarizzazione della popolazione adulta, diffondendo modelli didattico-organizzativi a elevata accessibilità, esperienze di blended learning, altamente adattabili al contesto penitenziario, finalizzate al conseguimento di un diploma di istruzione superiore;
- monitorare le attività svolte dai corsi serali nei singoli Istituti Penitenziari, per adulti e per minorenni della Toscana, quelle svolte dai CPIA e, in generale, quelle realizzate nell'ambito dei progetti di alfabetizzazione finanziati con i Fondi Fei (Fondo Europeo per l'Immigrazione).

Considerato che gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro competono sia ai Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che agli Enti Locali, le

parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.

In particolare le parti firmatarie confermano l'importanza di:

- valorizzare la Commissione regionale prevista dall'art. 25 bis dell'ord. pen., quale tavolo di concertazione competente alla definizione di un piano triennale del lavoro penitenziario regionale, suscettibile di aggiornamenti annuali, in cui verranno individuate le tipologie di lavorazioni industriali e agricole da attivare o mantenere negli istituti penitenziari in riferimento alle esigenze di mercato presenti sul territorio regionale;
- valorizzare i contenuti:
 - **del Protocollo tra Anci e Giustizia del giugno 2012 per opportunità lavorative cui si rimanda nello specifico come Protocollo Tematico Nazionale Collegato;**
 - del Protocollo Regionale sottoscritto il 16 Marzo 2004 dal Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per la Toscana con Federsolidarietà, Confcooperative Toscana, ARCST-LegaCoop, AGCI-Solidarietà Toscana in vista della realizzazione di Poli Industriali all'interno degli istituti penitenziari coinvolgendo altresì il Centro di Giustizia Minorile;
 - del Protocollo con l'ARSIA (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale adesso estinta), sottoscritto in data 19 Marzo 2009 ed ormai scaduto ma con molti dei suoi contenuti assorbiti all'interno delle politiche e competenze dirette dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Toscana che ha attivato bandi pubblici per l'Agricoltura Sociale utili anche per la popolazione detenuta e/o ex detenuta;
 - del Protocollo con l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sottoscritto il 30 Marzo 2009;
- dare impulso alle Commissioni previste dall'art. 20 dell'ord. pen., ed Istituite presso ciascun Istituto penitenziario, valorizzandone la competenza in ordine alla organizzazione del lavoro dei detenuti;
- implementare con la collaborazione dei Centri per l'impiego, una presa in carico dei detenuti ed internati, per la definizione dei loro curricula, finalizzati all'inserimento nelle graduatorie dell'istituto ed alla preparazione alla dimissione;
- promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione della Legge 22 Giugno 2000, n. 193 (cosiddetta. legge Smuraglia), monitorandone l'attuazione a livello del territorio regionale anche attraverso lo sviluppo delle politiche di inserimento al lavoro mediante percorsi di orientamento e professionalizzazione attuate in regime di sussidiarietà con le Province competenti;
- coordinare ed incrementare ogni altra forma di incentivazione (borse lavoro, tirocini di orientamento e formativi, apprendistato professionalizzante, abbattimento degli oneri fiscali e/o previdenziali, punteggi preferenziali nell'attribuzione di finanziamenti) a favore delle imprese che assumono i soggetti menzionati, come pure nei confronti di minori che transitano nell'area penale interna ed esterna;
- promuovere l'integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l'attivazione di moduli trasversali;
- rendere disponibile ai soggetti menzionati l'intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;
- promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti, nonché di laboratori di formazione-lavoro per i minori;
- promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, in favore di inserimenti lavorativi di soggetti e gruppi svantaggiati, nell'ambito del POR FSE 2007-2013 e del futuro Programma Operativo FSE che sarà attivato a valere sul ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, con specifico riferimento agli assi dedicati, all'istruzione, all'inclusione sociale ed all'occupabilità;
- valorizzare le esperienze di web learning realizzate mediante la piattaforma Trio nell'ambito delle istituzioni carcerarie e adoperarsi per promuovere l'attivazione di ulteriori punti di accesso.

La Regione Toscana, l'Ance Toscana, l'Upi Toscana e l'Uncem Toscana si impegnano in particolare a:

- assicurare uno stretto raccordo tra i percorsi di formazione professionale promossi e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale, mettendo a disposizione i dati qualitativi e quantitativi raccolti dall'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- promuovere attività, gestite anche in collaborazione con gli Enti locali, patronati e privato sociale, di consulenza, motivazione e orientamento al lavoro, a favore di condannati e/o sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria adulti e minori, cui possono accedere anche le imprese e la cooperazione sociale, per fornire informazioni su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
- favorire la partecipazione dei soggetti detenuti e/o non ristretti in carcere a corsi professionali esterni anche se non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli;
- mettere a disposizione di tali soggetti gli strumenti progettuali già sostenuti dai firmatari, al fine di ridurre il divario digitale che fragilizza ulteriormente detenuti ed ex detenuti.

N.B. Per quanto nello specifico di Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro si rimanda allo specifico Protocollo Tematico Regionale Collegato

3e. Religione

Il Ministero della Giustizia e la Regione Toscana, nella volontà di tutelare il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti Penitenziari, provvederanno a:

- facilitare l'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 230/00;
- a facilitare la professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente agli aspetti relativi a cibo e preghiera;
- promuovere riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
- rendere disponibili libri e pubblicazioni a carattere religioso e traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose.

ART. 6 ESECUZIONE PENALE ESTERNA

Nell'ottica di una effettiva deflazione della espiazione pena all'interno degli Istituti Penitenziari e per favorire una effettiva opportunità di reinserimento in ambiente libero sia durante l'esecuzione della pena sia all'atto della dimissione le parti firmatarie si impegnano a:

- attuare un costante monitoraggio sulle collaborazioni fra gli enti istituzionali e del privato sociale coinvolti per una gestione coordinata di servizi e progetti: nell'ambito dell'Osservatorio regionale ciascuno dei partecipanti fornirà, per le strutture afferenti alla propria competenza, gli elementi utili sulle attività intraprese per consentire la valutazione dei risultati. L'Osservatorio dovrà elaborare, nell'arco di un piano di monitoraggio e valutazione che preveda compiti, responsabilità e tempi;
- favorire interventi nei confronti dei familiari dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'A.G. (da ritenersi come potenziale risorsa ed elementi attivi di cambiamento) durante il periodo di presa in carico del minorenne autore di reato, favorendone così il coinvolgimento all'interno del programma trattamentale;
- promuovere e sostenere tutte quelle progettualità ed interventi che mirano a potenziare e sviluppare le condizioni di ammissibilità e fruizione alle misure alternative (alloggi, lavoro, attività di volontariato...);
- intraprendere azioni volte al reperimento di strutture idonee per l'accoglienza di detenuti, ex detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna;
- intervenire per l'allargamento delle opportunità di formazione professionale e inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione penale esterna con progetti specifici di avviamento al lavoro;

- realizzare accordi formalizzati fra Tribunali, Enti Locali, Forze dell'ordine Amministrazione penitenziaria, Terzo settore per la realizzazione dei lavori di pubblica utilità. A tale proposito il Tribunale di Firenze ha sottoscritto un Protocollo con i vari organismi locali che, in linea con la diffusione di "buone prassi", potrà essere esportato nell'ambito del territorio regionale;
- estendere il numero delle convenzioni con gli Enti Locali e il Terzo settore per la realizzazione delle attività riparative a favore della collettività da parte di soggetti condannati adulti;
- prevedere percorsi di formazione congiunta fra gli operatori dei servizi territoriali e operatori degli Uepe (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna) e degli Ussm (Ufficio Servizio Sociale per Minorenni) per la presa in carico dei soggetti "messi alla prova" sulla base dell'apposita normativa giuridica vigente per l'attuazione della quale sono necessarie specifiche forme di integrazione fra servizi per l'individuazione degli ambiti e degli interventi di competenza;
- individuare e sostenere politiche tese a favorire il più ampio riconoscimento dei diritti di cittadinanza in favore dei condannati stranieri che consentano la realizzazione di percorsi alternativi alla detenzione;
- implementare le politiche tendenti ad agevolare la presa in carico di persone detenute tossicodipendenti ed alcool dipendenti per l'incremento della fruizione di percorsi alternativi al carcere.

ART. 7

TRATTAMENTO PER I MINORI SOTTOPOSTI A MISURE PENALI

All'interno della cornice più ampia degli accordi tra Ministero della Giustizia e Regione Toscana, particolare attenzione sarà posta allo sviluppo di modelli e pratiche di collaborazione nell'ambito della devianza giovanile. Le persone in fase evolutiva sono infatti soggette a possibili e concreti processi di cambiamento e di crescita, che impongono un corrispondente e adeguato investimento in termini di interventi, risorse e servizi specializzati.

Le parti firmatarie si impegnano affinché, relativamente a questa fase della vita degli individui, gli interventi siano connotati da unitarietà e globalità della presa in carico, andando a ricomporre la possibile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle risorse attivate e/o attivabili dai singoli Enti.

Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di intervento nei confronti dell'utenza penale minorile, anche in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente relativamente alle competenze della sottocommissione ex art. 13 del DLgs 272/89.

In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le associazioni artigiane, le camere di commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei minori nel circuito penale, con i seguenti obiettivi:

1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito dell'Ordinanza del Ministero della P.I. n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione e l'Istruzione in età adulta (oggi trasformati con DPR 29 ottobre 2012, n. 263 in CIA);
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
3. prevedere all'interno dell'I.P.M di Firenze e dell'I.P.M. di Pontremoli corsi di formazione professionale mirati alle esigenze del tessuto economico e sociale del territorio come per esempio esperienze già avviate
4. prevedere l'effettuazione di interventi di natura agricola ed ambientale in area penale esterna al fine di realizzare dei percorsi di reinserimento per giovani a rischio di esclusione e sottoposti a provvedimenti dell'A.G.
5. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per le imprese secondo la Legge 22 Giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 Febbraio 2002, n. 87;
6. promuovere anche percorsi di accoglienza in struttura/e a carattere residenziale per la presa in carico dei minori stranieri, con particolare riferimento ai minori non accompagnati, che al termine dell'iter penale rimangono totalmente privi di assistenza, poiché non in possesso di permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica. Obiettivo dell'intervento educativo è l'attivazione di programmi individualizzati ai fini del raggiungimento di una reale autonomia sia

lavorativa/economica che abitativa anche in considerazione da quanto dettato dall'art.18, del D.Lgs n. 286/98;

7. attivare progetti di mediazione culturale all'interno dei Servizi Minorili progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative sia a favore dei minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria sia a favore del personale in servizio presso le strutture, al fine di migliorare la comunicazione e la qualità della relazione interpersonale, con riferimento alle caratteristiche e alle specificità multietniche che contraddistinguono l'utenza minorile;
8. promuovere, ai sensi dell'art. 12 del DLgs 272/89, e coinvolgendo gli Enti locali e sub-regionali, programmi educativi di studio e di formazione professionale, così come iniziative educative di animazione, per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive attraverso servizi diurni polifunzionali, ai quali partecipano anche minori non sottoposti a procedimenti penali;
9. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area penale con l'obiettivo di rendere maggiormente coerenti e in continuità, gli interventi e le iniziative nei due diversi contesti.

ART. 8 GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE

Le parti firmatarie concordano sulla necessità di attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, e in linea con le risoluzioni internazionali in materia, con particolare riferimento alla Racc. (2006)8 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in ordine alla tutela dei diritti delle vittime dei reati e dei loro familiari, in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Le parti firmatarie inoltre, recependo le risoluzioni internazionali in materia ed in particolare la Raccomandazione n. (99)19 del Consiglio d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna – Aprile 2000, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, ed in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo di Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, s'impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia riparativa e mediazione penale – non settoriali - che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittima e reo, promuovendo le necessarie iniziative formative per gli operatori di detti Uffici.

Le parti rilevano inoltre la particolare esigenza espressa dal C.G.M. di rendere al più presto operativa l'attività di Mediazione Penale e di Giustizia Riparativa in base alle linee operative approfondite nel network già attivato per lo sviluppo della giustizia riparativa.

Le parti firmatarie infine si impegnano a promuovere e realizzare, in collaborazione con tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio e, tra questi, i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza, i Giudici di pace, i Centri di Servizio Sociale Adulti, l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, azioni tese a offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alla giustizia, una nuova attenzione alla vittima e un'apertura costruttiva a spazi responsabilizzanti di impegno da parte degli autori di reato.

ART. 9 PROGETTI SPECIFICI

Come Progetto Specifico si intende un progetto rivolto a particolari strutture penitenziarie della Regione in relazione alle specifiche attività offerte per determinate categorie di utenza. Tra queste potranno rientrare, nel corso di validità del presente Protocollo, anche eventuali progetti sperimentali che verranno attivati e che, pur rivolgendosi a strutture penitenziarie e/o a categorie di utenza determinate, potranno dare risultati positivi definibili in definitiva come "Buone Prassi".

Fermo restando quindi l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori alcuni soggetti, come donne e minori, stranieri, autori di reati sessuali, soggetti transgenders, internati in Opg o nelle diverse strutture che saranno individuate in sostituzione degli stessi, nei cui confronti è

doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative, convenendo che la qualità e la specializzazione degli interventi possa favorire una effettiva reintegrazione sociale.

9.a Detenzione femminile e minori conviventi

Le parti firmatarie prendono atto della particolare complessità della condizione delle donne adulte e minori detenute, in misura alternativa e/o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e si impegnano a sviluppare progetti e iniziative che rispondano in modo specifico alle problematiche di genere. In particolare, le parti si impegnano a promuovere, presso il Tavolo regionale di genere, un monitoraggio costante delle progettualità in corso, e a valutare l'implementazione degli attuali strumenti normativi in tema di genere di cui la Regione si è dotata (a partire dalla Legge sulla Cittadinanza di Genere), favorendone l'integrazione con le politiche specifiche rivolte alle detenute ed ex detenute.

In proposito vedi quanto al punto 3a dell'Art.5 di cui sopra.

9.b Stranieri

Le parti firmatarie concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, nomadi ed apolidi, sia adulti che minorenni.

Le parti firmatarie:

- si impegnano a ricercare risorse al fine di agevolare l'accesso ai benefici di legge anche ai detenuti stranieri, attualmente penalizzati dalla mancanza di riferimenti familiari sul territorio nazionale;
- concordano sull'opportunità di promuovere, valorizzare e agevolare i progetti di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del DPR 230/00, che svolgano azioni di consulenza e informazione per i condannati adulti e minorenni;
- si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere da detenuti stranieri;
- si impegnano ad implementare il diritto allo studio, anche in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, individuando modalità idonee a superare le eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso l'attivazione di corsi di alfabetizzazione in Italiano Lingua seconda (L2) e corsi di lingue negli II.PP. per minori e per adulti, ove siano presenti detenuti stranieri;
- si impegnano, infine, a favorire una offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 del DLgs 112/98) mirata alle esigenze del particolare tipo di utenza. Tale offerta formativa integrata dovrà tenere conto dell'acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro del Paese d'origine del condannato.

9.c Sex-Offenders

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, attraverso la programmazione di progetti speciali che prevedano attività e iniziative idonee sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti che hanno commesso tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine ed al contesto territoriale dei soggetti interessati.

9.d Transessuali

Le parti firmatarie si impegnano a definire progetti trattamentali e sanitari a favore dei soggetti transgenders detenuti o in esecuzione di pena alternativa con particolare riferimento all'attivazione di gruppi di sostegno, un'assistenza sanitaria adeguata, senza discriminazione rispetto alla restante popolazione detenuta.

ART. 10 BENESSERE DEL PERSONALE

Le parti si impegnano a promuovere e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale di tutti gli operatori dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile nel tessuto sociale. La Regione, l'Anci Toscana, l'Upi Toscana e l'Uncem Toscana si impegnano a favorire e dare impulso a iniziative in ordine all'accesso ai servizi territoriali, a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta.

Si impegnano altresì a facilitare soluzioni abitative da destinare a personale operante nel settore penitenziario, per agevolare i trasporti per il raggiungimento delle diverse sedi di servizio con particolare riferimento alle isole, e per l'apertura di asili aziendali comunque fuori dal perimetro degli Istituti di pena.

Le parti firmatarie affermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale dell'Amministrazione Penitenziaria, degli Enti locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo e finalizzate a migliorare la qualità dei servizi prestati, la conoscenza linguistica e culturale dei detenuti e l'integrazione tra operatori, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate con le linee guida nazionali della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento del 19 Marzo 2008 curando in particolare la rete di comunicazione delle specifiche iniziative.

La Regione Toscana, attraverso il sistema regionale di web learning (TRIO), ha messo a disposizione mediante una convenzione firmata il 10/04/2013 con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) un Web Learning Group (WLG) che consta di un Catalogo di prodotti per la formazione a distanza e di una specifica piattaforma per la sperimentazione di modalità di apprendimento collaborativo e la costruzione di un e-portfolio per i dipendenti del PRAP.

Le parti si impegnano, inoltre, a creare una rete di comunicazione e di informazione tesa a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.

N.B. In proposito si rimanda allo specifico Protocollo Tematico Regionale Collegato Trio e Web Learning

ART. 11 RETE COMUNICATIVA

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Toscana, all'Anci Toscana, all'Upi Toscana e all'Uncem Toscana di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire con utile e periodica cadenza i dati aggiornati necessari alla programmazione delle attività convenute anche tramite le sue articolazioni territoriali.

Le parti firmatarie, attraverso la Cabina di Regia Regionale Carcere, l'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere e i rispettivi organismi competenti, si impegnano ad attivare una rete che metta a disposizione le rispettive articolazioni locali, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e rendere conoscibili documenti e progetti in atto sul territorio, necessari per la formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.

Le parti firmatarie si impegnano a promuovere studi e ricerche sul territorio, per la razionale ed utile programmazione di interventi di inclusione sociale e di prevenzione e contrasto della devianza e della recidiva.

ART. 12 MEZZI FINANZIARI

Il complesso delle iniziative e degli interventi, eccedenti le prestazioni di carattere ordinario, sono subordinate alla concessione di contributi mirati su ciascuna attività progettuale, da attivarsi in

sede regionale o locale, su affidamento e con finanziamenti degli enti titolari proponenti, subordinandoli al rispetto integrale degli impegni previsti in un apposito piano di interventi meglio specificati in forma analitica anche nei Protocolli Regionali Tematici Collegati cui si rimanda.

Le parti firmatarie, nell'ambito delle proprie competenze, si impegnano a far confluire le risorse previste dalle vigenti leggi al complesso delle azioni riportate nel presente protocollo e negli stessi Protocolli Regionali Tematici Collegati.

Le parti si impegnano a definire progetti di interesse comune che possono essere presentati anche alla Cassa Ammende presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e/o nell'ambito dei Fondi Europei.

ART. 13 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le parti firmatarie, per il tramite dell'Osservatorio Regionale Interistituzionale Permanente Carcere, si impegnano a verificare congiuntamente e periodicamente, l'attuazione delle azioni ed iniziative previste nel presente protocollo, i risultati raggiunti e le modifiche che si rendono necessarie.

Si impegnano altresì a valutare congiuntamente lo sviluppo e l'integrazione del sistema territoriale attraverso una valutazione di qualità e la verifica degli standard quali-quantitativi dei servizi posti in essere.

ART. 14 DURATA

Il presente Protocollo di Intesa avrà complessivamente durata triennale, pur con verifiche annuali di conferma per gli impegni economici sul bilancio di previsione delle parti firmatarie e diviene operativo a partire dalla data della sua sottoscrizione.

Il presente atto sostituisce integralmente il Protocollo d'Intesa firmato in data 27 gennaio 2010 dalla Regione Toscana e dal Ministero di Giustizia ed è da considerarsi Protocollo Quadro cui fanno riferimento tutti i Protocolli Tematici Regionali Collegati attivi, in elaborazione e futuri nell'arco di tempo previsto oltre che i previsti Poli Operativi Territoriali Interistituzionali.

Firenze, lì

per la Regione Toscana.....

per il Ministero della Giustizia.....

per l'Anci Toscana.....

per l'Upi Toscana.....

per l'Uncem Toscana.....

per il Tribunale di Sorveglianza di Firenze.....

per il Tribunale per i Minorenni di Firenze.....

per il Tribunale per i Minorenni di Genova.....